

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- c) professori universitari: i professori universitari di I o II fascia;
- d) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
- e) D.S.G.A: direttori dei servizi generali e amministrativi;
- f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

Articolo 2

(Commissioni giudicatrici)

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati di Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati. I due membri sono scelti tra esperti

delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'area terza.

4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici e tra i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i soggetti esperti nelle materie oggetto del concorso, di comprovata capacità, con una anzianità od esperienza professionale di almeno cinque anni.

5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, debbono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.

8. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.

9. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne, salvi i casi di motivata impossibilità.

10. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.

11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 3

(Requisiti dei commissari)

1. I dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione scolastica.

2. I soggetti esperti nelle materie oggetto del concorso di comprovata capacità che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per

l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), devono aver maturato un'esperienza professionale per almeno 5 anni.

3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con le materie oggetto d'esame;
- b. essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per esami o per titoli ed esami;
- c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame;

4. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese devono possedere i seguenti requisiti:

- a. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-41 - Scienze e tecnologie informatiche;
- b. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

Articolo 4

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

- a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali

unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.